

ONERI DEDUCIBILI, SPESE DETRAIBILI

START-UP (DETRAZIONI PER INVESTIMENTI)

01. NOZIONE

Alcune spese ed oneri, tassativamente elencati dalle norme legislative, possono avere un effetto positivo sulle imposte da versare poiché ne è permessa la deduzione dal reddito imponibile oppure la detraibilità dall'imposta dovuta.

Esiste una basilare differenza fra **spesa detraibile** ed **onere deducibile**.

RICORDA: per **deducibile** s'intende un onere che si porta in diminuzione dal **reddito complessivo**, successivamente si calcola l'imposta.

RICORDA ANCORA: per **detraibile** s'intende quando si porta in diminuzione **dall'imposta**, una percentuale della spesa sostenuta.

Va chiarito per rispondere a molte domande poste, **oneri e spese nella generalità dei casi, salvo rare eccezioni** (es.: affitto giovani agricoltori) **non danno diritto a rimborsi d'imposta**; se la percentuale da portare in diminuzione dall'imposta supera l'imposta stessa, semplicemente questa viene azzerata ma non si procede con alcun rimborso.

01. L'ONERE O LA SPESA DI QUESTA SCHEDA

ONERE E/O SPESA	START-UP (DETRAZIONI PER INVESTIMENTI)
Norma legislativa	DL 18 ottobre 2012, n. 179
Deducibile/Detraibile	Detraibile
Misura	30%, 40%
Rigo della Dichiarazione	RP 80 Codice 1 o 2
Rigo del Modello 730	= =

DOCUMENTI DA CONSERVARE

Documentazione che comprovi l'avvenuto investimento.

È definita **start-up innovativa** la **società di capitali**, costituita anche in forma di cooperativa, che svolge attività necessarie per sviluppare e introdurre prodotti, servizi o processi produttivi innovativi ad alto valore tecnologico, **le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione** (art. 25 del decreto-legge n. 179 del 2012).

Si considerano start-up innovative **anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale** attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali. Queste imprese start-up innovative possono essere costituite anche nella forma della s.r.l. semplificata.

L'art. 1, comma 66, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha modificato l'art. 29 del decreto-legge n. 179 del 2012. In particolare, le lett. a) e c) del citato comma 66 hanno previsto la trasformazione **da beneficio transitorio a beneficio a regime delle agevolazioni riconosciute** in favore delle start-up innovative, l'incremento della misura del **beneficio al 30 per cento** e l'aumento **dell'importo dell'investimento massimo detraibile a euro 1.000.000**.

L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 66, lett. a) e c), è subordinata, all'autorizzazione della Commissione europea.

Ai contribuenti che investono somme nel capitale sociale di una o più *start up innovative* direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento specificamente individuati è riconosciuta una **detrazione d'imposta del 30 per cento (elevato al 40 per cento per l'anno 2019)**. **L'investimento massimo** detraibile non può eccedere, **in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 1.000.000 euro**.

Gli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative, si applicano **anche agli investimenti in piccole e medie imprese (PMI) innovative**.



L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del termine **comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.**

L'ammontare non detraibile, in tutto o in parte, nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato **in detrazione dall'Irpef nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.**

